

**CONVENZIONE TRA LE TERME DI MARGHERITA DI SAVOIA S.R.L. E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO – SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA, PER L'INSERIMENTO NELLA RETE FORMATIVA QUALE STRUTTURA COMPLEMENTARE, AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI**

**TRA**

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO**, con sede legale in Bari, Piazza Umberto I n. 1 – 70121 Bari (C.F.n.80002170720), nella persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante Prof. Stefano Bronzini, nato a Roma il 3 gennaio 1959, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo – PEC: [universitabari@pec.it](mailto:universitabari@pec.it), d'ora in poi denominata "UniBA"

**E**

Le **Terme di Margherita di Savoia s.r.l.**, con sede legale in Trani (BT), Via San Giorgio n.26 – 76125 (C.F. e p.iva.n.00123640716), nella persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Dott.ssa Marina Lalli, nata a Bari in data 8 gennaio 1969, domiciliata per la carica presso la sede medesima- PEC.: [termemargherita@pec.it](mailto:termemargherita@pec.it), struttura istituzionalmente accreditata al 1° livello super con il Servizio Sanitario Nazionale, d'ora in poi denominata "Istituto Termale"

**VISTI**

- il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., in particolare l'art.6 comma 2;
- il D.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, avente ad oggetto l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE;
- l'art. 38, comma 2, del D.lgs. 368/99, che stabilisce "le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinate dal Consiglio della Scuola di specializzazione all'inizio del periodo di formazione, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici ed agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 502 e successive modifiche";
- l'art. 40 del D.lgs. n.368/99;
- il Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia ed Università degli Studi di Bari Aldo Moro per la Formazione Specialistica stipulato in data 22.07.2008;
- il Decreto del Miur n. 68 del 04/02/2015 concernente il riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- il D.l. n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, che in particolare ha previsto <<per strutture si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica. Le reti formative vengono strutturate, perciò, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro.

*Le strutture di rete si distinguono in:*

- *strutture di sede, strutture a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica di pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse;*
- *strutture collegate, strutture di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede. Tali strutture sono convenzionate con la Scuola di specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività*

*assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria.*

*Le strutture di sede e collegate devono essere accreditate su proposta dell'Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MUR.*

- *strutture complementari, strutture di supporto pubbliche o private, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni. A differenza delle strutture di sede e delle strutture collegate le strutture complementari possono anche non essere accreditate dall'Osservatorio nazionale. In ogni caso dette strutture, al pari delle strutture di sede e delle strutture collegate, devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale.*

*Una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi>>.*

- il Regolamento Generale e di Funzionamento delle Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n.2710 del 01/09/2021;

#### **CONSIDERATO CHE**

- le Terme di Margherita di Savoia srl, accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale e classificate a livello 1° super, erogano cure termali utilizzando acque minerali classificate quali acque salso-bromo-solfo-iodiche, particolarmente efficaci nella prevenzione e nella cura di numerose patologie dell'apparato osteoarticolare e di quello uditivo, di patologie ginecologiche e dermatologiche, di patologie delle vie respiratorie. A tal fine garantiscono prestazioni professionali di alto profilo, efficaci e in completa sicurezza, in una completa integrazione tra cura termale, riabilitazione, attività specialistica ed un costante monitoraggio della qualità.
  - Le Terme di Margherita di Savoia srl, al fine del mantenimento dell'attuale livello di classificazione e della possibilità di erogare servizi in convenzione con il SSN, sotto la supervisione del Direttore Sanitario, devono provvedere ad assicurare che ai singoli servizi sia preposto personale sanitario, tecnico e medico fornito dei titoli indispensabili per l'esercizio delle singole attività professionali e correttamente formato. Devono, tra l'altro, provvedere ad assicurarsi del corretto funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nello Stabilimento e della relativa attività di manutenzione periodica, effettuare il controllo dei servizi di disinfezione e sterilizzazione da riportarsi in appositi registri, effettuare il controllo della presenza delle attrezzature e dei farmaci di pronto soccorso necessari, gestire lo smaltimento dei rifiuti in conformità alla normativa vigente, gestire i dati personali raccolti ed utilizzati in conformità alla normativa privacy attualmente in vigore.
  - in relazione a quanto sopra, le Terme di Margherita di Savoia srl possono offrire servizi e attività utili a contribuire al raggiungimento e/o completamento della formazione degli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell'Università di Bari, per quanto concerne diversi ambiti, tra cui l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, la medicina di comunità, educazione sanitaria e promozione della salute, programmazione, organizzazione e valutazione delle tecnologie e dei servizi sanitari (management sanitario), organizzazione dell'assistenza primaria;
- VISTA** la nota dell'Amministratore delle Terme di Margherita di Savoia srl del 24 aprile 2023 (acquisita agli atti del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina), che esprime la disponibilità della struttura a far parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.

**VISTE** la delibera del Consiglio di Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva resa in data 20 giugno 2023 e la delibera del Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina resa in data 27 giugno 2023, che hanno espresso parere favorevole in ordine alla stipula di specifica convenzione, nonché il Decreto del Presidente della Scuola di Medicina n. 18 del 14 marzo 2023, relativo alla rete formativa della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva

**VISTE** le delibere del Senato Accademico adottata in data 19.02.2024 e del Consiglio di Amministrazione adottata in data 19.02.2024 che hanno approvato la presente convenzione;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

### **Art. 2 Finalità**

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari e le Terme di Margherita di Savoia srl, per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, l'Università si avvale, senza alcun onere a proprio carico, del predetto Ente quale Struttura Complementare, ai fini dello svolgimento di specifiche attività formative professionalizzanti.

### **Art. 3 Impegni assunti dall'Istituto Termale**

L'Istituto Termale si impegna a non stipulare altre convenzioni con Scuole della medesima tipologia di altro Ateneo, per l'utilizzo della struttura classificata come "complementare" ai sensi del D.I. n.402/2017, in quanto posta a esclusiva disposizione della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

L'Istituto Termale assume, altresì l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di segnalare tempestivamente per iscritto all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sulla propria organizzazione strutturale, onde consentire la valutazione della coerenza delle attività ivi svolte rispetto agli obiettivi didattici e formativi della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.

### **Art. 4 Impegni assunti dall'Università**

UniBA si impegna ad utilizzare le strutture messe a disposizione dall'Istituto Termale, unicamente per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.

### **Art. 5 Attività formativa**

Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

Le attività teoriche e pratiche si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti didattici e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

Il medico in formazione, ai sensi del D.I. n.68/2015, è tenuto allo svolgimento delle attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio) in misura pari al 70% dell'attività complessivamente prevista e, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 368/1999, l'impegno richiesto nell'ambito della struttura convenzionata è pari a quello previsto per il personale del SSN a tempo pieno.

Con comunicazione trasmessa a mezzo PEC ed un preavviso minimo di 7 giorni, la Direzione della Scuola di Specializzazione comunica all'Istituto Termale i nominativi dei medici in formazione che frequenteranno la struttura convenzionata. Della individuazione dei medici in formazione specialistica, la Direzione della Scuola assicura contestuale comunicazione ai competenti uffici dell'Amministrazione universitaria e ai singoli medici in formazione specialistica interessati.

Il periodo di formazione ha durata variabile tra 30 e 120 giorni e viene concordato tra la Direzione della stessa Scuola e l'Istituto Termale.

Durante il periodo di formazione, i medici in formazione specialistica sono tenuti a seguire il programma formativo definito dal Consiglio della Scuola d'intesa con la Direzione dell'Istituto Termale, ove sono declinate le attività in cui dovranno essere impegnati e il loro livello di autonomia nella esecuzione delle stesse.

Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto il diretto controllo di *tutors* nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e *tutors*, proposti annualmente dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato *curriculum* professionale-assistenziale e documentata capacità didattico-formativa.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della struttura presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal *tutor* e sotto il suo diretto controllo, di intesa con la Direzione dell'Istituto Termale e con dirigenti responsabili delle strutture presso cui si svolgono le attività professionalizzanti.

In ogni caso lo specializzando non può essere impegnato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del S.S.N. a tempo pieno, indicato in 38 ore settimanali, comprensivo delle ore di lezioni che si svolgono presso la sede della Scuola e della eventuale partecipazione ad eventi formativi.

Le assenze per malattia e gravidanza sono regolate dal D.lgs. n.368/99.

Le attività svolte sono dettagliatamente riportate e illustrate con un giudizio sulle capacità e attitudini, oltre che controfirmate dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione a cura del *tutor* e quindi certificati dal dirigente responsabile della struttura presso la quale il medico in formazione specialistica, volta per volta, espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo.

#### **Art. 6 Natura giuridica del rapporto**

La frequenza del medico in formazione è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

L'attività di formazione degli specializzandi non darà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli dell'Istituto Termale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con i predetti Enti.

Ai medici in formazione specialistica è consentito l'accesso alla mensa aziendale ed alle strutture logistiche di supporto all'attività assistenziale, secondo le modalità e alle condizioni stabilite per il personale della struttura ospitante.

#### **Art. 7 Copertura assicurativa a carico dell'Ente convenzionato**

L'Istituto Termale, individuato quale struttura complementare della rete formativa e sede temporanea della rotazione dello specializzando, garantisce ai medici in formazione specialistica, con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D. Lgs.n.368/1999.

La responsabilità civile per colpa grave è a carico del medico in formazione specialistica.

In caso di incidente/infortunio durante lo svolgimento di attività di formazione (compreso l'infortunio in itinere), l'Istituto Termale si impegna a segnalare tempestivamente l'evento alla Direzione della Scuola di Specializzazione, nonché a trasmettere all'INAIL esclusivamente in via telematica la denuncia di infortunio, entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 8 Salute e Sicurezza**

Le Parti convengono che l'accertamento dell'idoneità sanitaria del medico specialista in formazione è effettuato dall'A.O.U. Policlinico-Giovanni XXIII, in quanto Struttura di sede presso la quale i medici in formazione specialistica svolgono stabilmente l'attività formativa.

I medici in formazione specialistica che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs.n.81/2008 è individuato nel rappresentante legale dell'Istituto Termale che, quale datore di lavoro dell'Ente Convenzionato,

garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute, esclusivamente per le attività svolte dagli specializzandi in locali e spazi dell'Ente medesimo.

L'Istituto Termale si impegna, inoltre, affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in base alle previsioni del D. Lgs. n.81/2008, nonché sui regolamenti interni e sulle eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività professionalizzanti.

I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Istituto Termale.

Peraltro, in materia di sicurezza:

- a) l'Università è garante della "formazione generale",
- b) l'Istituto Termale è responsabile della "formazione specifica", conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Gli specializzandi sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio dovranno essere dotati dall'Istituto Termale di tutte le necessarie protezioni e sottoposti a tutti i controlli previsti dalla legge per il personale dipendente esposto ai medesimi rischi.

#### **Art. 9 Obbligo di riservatezza**

I medici in formazione specialistica che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Istituto Termale sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento delle attività formative e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamento dei dati.

#### **Art. 10 Trattamento dei dati personali**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività pre-convenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali degli Enti contraenti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.

#### **Art. 11 Durata**

La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata pari a quella del corso di studio di 4 (quattro) anni, fatta salva la necessità di garantire in ogni caso la conclusione dell'anno accademico in corso, e rimane in vigore in costanza di accreditamento della Scuola di Specializzazione.

L'Istituto Termale si impegna a comunicare all'Università a mezzo PEC, la volontà di rinnovare la presente Convenzione, almeno 90 giorni prima della naturale scadenza. L'Università a sua volta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa richiesta potrà confermare con le medesime modalità la propria volontà di rinnovo.

Qualora non intervenga la comunicazione di cui al comma 2, la presente Convenzione cesserà i suoi effetti alla naturale scadenza, ovvero a conclusione dell'anno accademico in corso.

#### **Art. 12 Recesso**

Le Parti hanno facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno 90 giorni da inoltrare a mezzo PEC.

#### **Art.13 Modalità di stipula**

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

Il presente atto è suscettibile di integrazioni e/o modificazioni in presenza di leggi e/o regolamenti sopraggiunti, ovvero alla luce di indicazioni e/o prescrizioni degli Osservatori Nazionale e Regionale per la formazione medico specialistica.

Qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione sarà risolta presso il competente Foro di Bari.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, parte II, D.P.R. 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

#### **Art. 14 Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di formazione specialistica medica.

Letto, approvato e sottoscritto.

Terme di Margherita di Savoia srl  
Il Direttore Generale  
dott.ssa Marina Lalli

Università degli Studi di Bari Aldo Moro  
Il Rettore  
Prof. Stefano Bronzini